

AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO

Sommario

1. [Nozione](#)
2. [Esercizio dell'attività](#)
3. [Disciplina del rapporto](#)
4. [Aspetti previdenziali](#)
5. [\(segue\) Fondo di previdenza ENASARCO](#)
6. [\(segue\) Fondo indennità risoluzione rapporto - FIRR](#)
7. [Rateazione dei debiti contributivi](#)
8. [Vigilanza in materia di adempimenti contributivi](#)
9. [Sanzioni.](#)

1. Nozione

Ai sensi dell'[art. 1742, comma 1, cod. civ.](#) con il contratto di agenzia una parte, l'agente, assume stabilmente, dietro retribuzione (detta provvigione), l'incarico di promuovere per conto di un'altra, il preponente, la conclusione di contratti in una determinata zona.

Agenti possono essere sia persone fisiche che società, sia di persone che di capitali.

Nell'ipotesi in cui all'agente sia conferito l'incarico non solo di promuovere ma anche di concludere direttamente l'affare, in nome e nell'interesse del preponente, si parla di agente con rappresentanza o rappresentante di commercio ([art. 1752, cod. civ.](#)).

Il rapporto di agenzia è un rapporto di lavoro autonomo, ma assistito da particolari garanzie previste dalla legge.

Sono elementi che escludono la subordinazione:

- il godimento di piena autonomia nell'esercizio dell'attività;
- l'assunzione del relativo rischio;
- l'organizzazione di mezzi propri.

Attività di tentata vendita

Con precipuo riferimento all'attività di "tentata vendita" (intendendosi per tale l'attività dell'agente caratterizzata da una serie di adempimenti accessori quali il trasporto e la consegna della merce, la fatturazione e l'incasso del prezzo relativo), il Ministero del lavoro con [nota n. 55099 del 24 febbraio 1992](#) ha precisato che essa è compatibile con lo schema del contratto di agenzia, sempreché ricorrano tutti gli elementi qualificanti tale contratto.

Differenze con figure professionali simili

Gli agenti e rappresentanti si distinguono:

- dai viaggiatori e piazzisti, i quali sono lavoratori subordinati, regolarmente inseriti in una struttura aziendale, e legati alla stessa da rapporto di impiego. In generale, il viaggiatore o piazzista ha l'obbligo quotidiano di visitare determinate zone, non ha un apprezzabile margine di scelta della clientela, deve seguire l'itinerario prestabilito dall'imprenditore, non ha una propria organizzazione ma utilizza quella del datore di lavoro ed, infine, il rischio delle operazioni nei confronti dei terzi è sempre a carico del datore di lavoro;

- dai segnalatori o procacciatori d'affari i quali non agiscono alle dipendenze né sotto la direzione di un datore di lavoro e, senza impegno di occuparsi in modo continuativo degli affari del mandante, percepiscono una provvigione se e quando determinano la conclusione di un affare;

- dai propagandisti scientifici, i quali non sono obbligati a promuovere contratti nell'interesse dell'impresa con la quale collaborano, dovendo limitarsi ad illustrare le caratteristiche dei farmaci prodotti dall'impresa stessa.

2. Esercizio dell'attività

Requisiti

Ai sensi dell'[art. 5 della legge n. 204/1985](#) per l'esercizio dell'attività di agenzia sono richiesti i seguenti requisiti:

- la mancata interdizione o inabilitazione o condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, o per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

- la frequentazione pregressa (con esito positivo) di uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni oppure l'aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di un'impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansione di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purché l'attività sia stata svolta, anche se non continuativamente, entro i cinque anni dalla data di presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia), oppure l'aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o la laurea in materie commerciali o giuridiche.

Qualora l'attività di agente o rappresentante di commercio sia esercitata da società, i requisiti suddetti devono essere posseduti ex [art. 6 della medesima legge](#), dai legali o dal legale rappresentante della società stessa.

Segnalazione certificata di inizio attività

L'esercizio dell'attività di agente o rappresentante di commercio è soggetto alla Segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Cciaa) per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio, corredata delle certificazioni o autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti, positivi e negativi, di cui sopra ([art. 74, comma 2, D.Lgs. n. 59/2010](#); [art. 19, L. n. 241/1990](#)).

La Cciaa verifica il possesso di tali requisiti ed iscrive i dati dell'esercente la suddetta attività nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea), di cui all'[art. 9, D.P.R. n. 581/1995](#), se l'attività è svolta in forma individuale, assegnando la relativa qualifica ([art. 74, comma 3, D.Lgs. n. 59/2010](#)).

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione stessa.

Ai sensi dell'[art. 74, comma 1, D.Lgs. n. 59/2010](#) il ruolo agenti e rappresentanti di commercio di cui all'[art. 2 della L. n. 204/1985](#) è stato soppresso definitivamente.

3. Disciplina del rapporto

Alla disciplina legale del rapporto di agenzia si affianca l'applicazione degli [accordi economici collettivi](#) di settore.

Costituzione

In base all'[art. 1742, comma 2, cod. civ.](#), il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte inoltre ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile.

Obblighi dell'agente

L'[art. 1746, cod. civ.](#) stabilisce che l'agente, nell'esecuzione dell'incarico, deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealtà e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformità delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari.

L'agente deve altresì osservare gli obblighi che incombono al commissionario ad eccezione di quelli relativi allo "star del credere", in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilità, anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo.

A norma del successivo [art. 1747, cod. civ.](#), l'agente che non sia in grado di eseguire l'incarico affidatogli deve dare immediato avviso al preponente, pena il risarcimento del danno.

Obblighi del preponente

In base all'[art. 1749 cod. civ.](#), il preponente, nei rapporti con l'agente, deve agire con lealtà e buona fede. Egli deve porre a disposizione dell'agente la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornirgli le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto. In particolare, egli deve avvertire l'agente, entro un termine ragionevole, non appena preveda che il volume delle operazioni commerciali è notevolmente inferiore a quello che l'agente avrebbe potuto normalmente attendersi.

Il preponente deve soprattutto informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto del cliente e della mancata esecuzione di un affare procuratogli.

Clausola di garanzia

È consentito alle parti di concordare, ex [art. 1746 cod. civ.](#), di volta in volta la concessione di un'apposita garanzia da parte dell'agente, purché:

- ciò avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati;
- l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare più elevato della provvigione che per quell'affare l'agente stesso avrebbe diritto a percepire;
- sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

La legge vieta, invece, la possibilità di prevedere una responsabilità generale dell'agente in caso di mancato pagamento da parte dei clienti da lui procurati (c.d. star del credere).

Facoltà di riscossione

L'agente ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente solo se le parti si siano accordate, per iscritto, in tal senso, nel qual caso può anche concedere sconti e dilazioni ([art. 1744, cod. civ.](#)).

Diritto di esclusiva

Salva diversa disciplina contrattuale, in base all'[art. 1743 cod. civ.](#), il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo d'attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

Provvigioni

Ai sensi dell'[art. 1748, cod. civ.](#), l'agente ha diritto alla provvigione per tutti gli affari conclusi durante il contratto, quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l'agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all'agente, salvo diversa pattuizione.

L'agente ha inoltre diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tal caso la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (o al più tardi al momento in cui il terzo ha o avrebbe dovuto eseguire la prestazione dopo l'esecuzione da parte del preponente).

Se il preponente ed il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte ineseguita, ad una provvigione ridotta determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.

È nullo ogni patto più sfavorevole per l'agente.

L'ammontare della provvigione è pattuito direttamente fra le parti e viene calcolato sulla somma degli importi che compaiono nelle fatture emesse ai clienti al netto degli sconti e degli importi per rifusioni di vario titolo (spese postali, bancarie, ecc.).

L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo qualora sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente.

L'agente ha altresì diritto:

- a farsi rilasciare l'estratto conto delle provvigioni dovute con l'indicazione degli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre in cui sono maturate;

- a ricevere tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate ed, in particolare, un estratto dei libri contabili.

Se l'agente non solleva contestazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'estratto conto, questo si intende approvato definitivamente.

Le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto costituiscono crediti privilegiati.

Risoluzione del rapporto

Qualora il contratto di agenzia sia stipulato a tempo determinato operano le normali cause di cessazione del contratto a termine, ossia la scadenza del termine apposto ed il recesso anticipato.

Se il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, al di là dell'ipotesi della clausola risolutiva espressa, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all'altra, oppure, senza preavviso, nel caso di giusta causa.

Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato ([art. 1750 cod. civ.](#)).

Preavviso

Qualora una parte abbia comunicato all'altra di voler recedere dal contratto nel rispetto del periodo di preavviso, il contratto cessa solo con la scadenza del prescritto periodo di preavviso che è predisposto nell'interesse e a tutela della parte non recedente.

La durata del preavviso è generalmente stabilita dai [contratti collettivi](#) e può essere sostituita dal pagamento di una corrispondente indennità.

A norma dell'[art. 1750, cod. civ.](#), il periodo di preavviso deve avere la durata minima di:

- 1 mese per il primo anno di durata del contratto;
- 2 mesi per il secondo anno iniziato;
- 3 mesi per il terzo anno iniziato;
- 4 mesi per il quarto anno iniziato;
- 5 mesi per il quinto anno iniziato;
- 6 mesi per il sesto anno iniziato e gli anni successivi.

Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il periodo di preavviso stabilito per il recesso del preponente non può essere inferiore a quello posto a carico dell'agente.

Salvo diverso accordo tra le parti, la scadenza del periodo di preavviso deve coincidere con l'ultimo giorno del mese di calendario.

Indennità in caso di cessazione del rapporto

In virtù dell'[art. 1751, cod. civ.](#), all'atto della cessazione del rapporto, anche se determinata da morte dell'agente, a questi, o agli eredi, è dovuta una indennità sostitutiva se ricorrono le seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente continui, anche dopo la cessazione del rapporto, a ricevere ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari conclusi con tali clienti;

- il pagamento di tale indennità sia equo in relazione, in particolare, alle provvigioni che l'agente perde.

L'indennità non è dovuta:

- quando il preponente risolve il contratto per inadempienza imputabile all'agente, che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

- quando l'agente recede dal contratto, salvo che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d'agenzia.

Le modalità di calcolo dell'indennità sono disciplinate dalla [contrattazione collettiva](#) che in taluni casi scompone l'indennità in distinti emolumenti (ad es. indennità di risoluzione del rapporto, indennità suppletiva di clientela, ecc.).

L'importo dell'indennità non può superare la media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi 5 anni o nel minor periodo se il contratto è di durata inferiore ai 5 anni.

La concessione dell'indennità non priva comunque l'agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. L'agente decade dal diritto all'indennità se omette di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Patto di non concorrenza

Ai sensi dell'[art. 1751 bis, cod. civ.](#), nel contratto di agenzia il patto che limita la concorrenza dopo lo scioglimento del contratto stesso deve:

- essere stipulato per iscritto;
- essere destinato a durare non oltre i due anni successivi all'estinzione del contratto;
- riguardare la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto.

L'accettazione del patto di non concorrenza comporta, a partire dal 1° giugno 2001, la corresponsione all'agente, in occasione della cessazione del rapporto, di una indennità di natura non provvigionale commisurata alla durata, non superiore a due anni dopo l'estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia ed all'indennità di fine rapporto. La determinazione dell'indennità è affidata alla contrattazione tra le parti, tenuto conto degli accordi economici nazionali. In mancanza, è il giudice a stabilire l'ammontare dell'indennità in via equitativa, anche con riferimento:

- alla media dei corrispettivi riscossi dall'agente in pendenza di contratto ed alla loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo;
- alle cause di cessazione del contratto di agenzia;
- all'ampiezza della zona assegnata all'agente;
- all'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente.

4. Aspetti previdenziali

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti, ex [L. n. 613/1966](#), all'iscrizione all'INPS nella gestione speciale dei commercianti alla quale versano i contributi con le stesse modalità previste per i commercianti (v. nota [Artigiani e commercianti](#)).

La [legge 2 febbraio 1973, n. 12](#) ha inoltre istituito un trattamento previdenziale integrativo di invalidità, vecchiaia e superstiti gestito dall'ENASARCO. L'[art. 18, comma 13, D.L. n. 98/2011](#) ha confermato la natura integrativa della copertura contributiva.

L'Ente nazionale assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio - ENASARCO - già persona giuridica di diritto pubblico (R.D. 6 giugno 1939, n. 1305) è attualmente una Fondazione: a seguito del [D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509](#) che ha previsto la privatizzazione di enti che non usufruiscono di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente ne ha deliberato la trasformazione in Fondazione il 27 novembre 1996. Successivamente al Regolamento del 5 agosto 1998 ([ENASARCO delibera 5 agosto 1998](#)), è stato deliberato, dapprima, il Regolamento delle attività istituzionali con [delibera 30 ottobre 2003, n. 81](#), poi il Regolamento delle attività istituzionali con [delibere del 22 dicembre 2010, n. 95](#) e del 4 maggio 2011, n. 35 (in vigore dal 1° gennaio 2012) e successivamente il nuovo Regolamento delle attività istituzionali (in vigore dal 1° gennaio 2013) con [delibera del 19 settembre 2012, n. 73](#).

5. (segue) Fondo di previdenza ENASARCO

L'ENASARCO che gestisce il trattamento previdenziale integrativo:

- 1) eroga agli agenti e ai rappresentanti di commercio di cui agli artt. 1742 e 1752 cod. civ. la pensione di invalidità, inabilità, vecchiaia e superstiti, integrativa di quella erogata dall'INPS;
- 2) persegue, con separate gestioni:
 - fini di formazione, qualificazione professionale e solidarietà in favore della categoria;

- fini di assistenza sociale in favore degli iscritti, soggiorni climatici, soggiorni termali, colonie, assegni parto, assistenza infortunistica mediante polizze, premi per tesi di laurea, ecc.;

3) provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale accantonata in costanza del rapporto, secondo le norme degli accordi economici collettivi.

Obbligo di iscrizione

Sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione gli agenti e rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali e non si trovino in condizioni di incompatibilità per immedesimazione organica. Più precisamente sono illimitatamente responsabili, oltre a coloro che operano individualmente, i soggetti uniti in: associazioni; società semplici; società in nome collettivo; società in accomandita semplice e per azioni (nelle società in accomandita sono illimitatamente responsabili solo i soci accomandatari).

Inoltre, sono obbligatoriamente iscritti alla Fondazione tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano, anche solo in parte, sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri, che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia, nonché gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani ([art. 5, comma 1. L. n. 12/1973](#); per un quadro riassuntivo degli obblighi contributivi, con particolare riferimento agli agenti che operano all'estero, v. anche [ML interpello n. 32/2013](#)).

Resta ferma l'applicazione delle norme dell'Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Il preponente entro 30 giorni deve comunicare l'inizio o la cessazione del rapporto di agenzia con le forme e i modi stabiliti dalla Fondazione ([art. 3, Regolamento attività istituzionali](#) e [art. 4, u.c., D.M. 20 febbraio 1974](#)).

Sono tenuti ad iscriversi all'ENASARCO e devono versare i contributi previdenziali integrativi obbligatori anche i promotori finanziari che svolgono la propria attività lavorativa autonomamente, realizzando in questo caso un rapporto giuridico che può identificarsi con il rapporto di agenzia ([ML nota n. 2524/2005](#)).

Devono essere iscritti all'ENASARCO anche i collaboratori delle società di mediazione creditizia ([ML interpello n. 11/2014](#)).

I subagenti di assicurazione, cioè gli intermediari che svolgono attività d'agenzia ex artt. 1742 ss. cod. civ. per conto dell'agente di assicurazione, non sono soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO ([ML nota n. 96/2006](#)).

Il regolamento ENASARCO prevedeva quale condizione per l'iscrizione al Fondo di previdenza l'iscrizione nel ruolo degli agenti di commercio di cui alla [L. n. 204/1985](#). Tuttavia, l'art. 4, comma 2, stabiliva che le posizioni contributive costituite in data anteriore al 1° ottobre 1998 (data di entrata in vigore del regolamento) da agenti non iscritti al ruolo erano mantenute fino al conseguimento dei requisiti pensionistici.

Il Consiglio di amministrazione dell'[ENASARCO, con delibera del 18 febbraio 2000, n. 2](#), ha abrogato sia il riferimento all'iscrizione al ruolo sia la disposizione relativa al mantenimento delle posizioni assicurative antecedenti al 1° ottobre 1998. Di conseguenza rientrano tra gli aventi diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'ENASARCO tutti i soggetti che si configurano come agenti in base agli [artt. 1742](#) e [1752 cod. civ.](#)

Determinazione dei contributi

Il contributo previdenziale obbligatorio si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo agli agenti e rappresentanti di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nei limiti di un massimale provvigionale annuo ([artt. 4 e 5, Regolamento attività istituzionali](#)). Il massimale provvigionale annuo non è frazionabile. Il mandante è tenuto a comunicare per ciascun agente l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.

Il contributo è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica.

Per i minimali di contribuzione è prevista la frazionabilità per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri.

In caso di mancato raggiungimento del minimale contributivo annuo (per il 2017 vd. [ENASARCO comunicato 9 febbraio 2017](#)) la differenza tra il minimale e l'entità dei contributi

maturati è a totale carico del preponente. I contributi di importo inferiore al minimale sono utili al solo incremento del montante contributivo.

Nel caso degli agenti o rappresentanti che svolgono l'attività in forma societaria che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo totale è suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura corrispondente alla quota di partecipazione societaria di ciascuno. Se il preponente non comunica la quota di partecipazione societaria, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

Ove il rapporto di agenzia o di rappresentanza sia stato istituito con una società per azioni o a responsabilità limitata, il mandante non è tenuto al versamento dei contributi di cui sopra, ma al versamento di un contributo calcolato, in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia; l'incremento di aliquota rispetto a quella in vigore con il precedente Regolamento è a carico del preponente e dell'agente in misura paritetica ([art. 6, Regolamento attività istituzionali](#)).

Per gli iscritti precedentemente al 1° gennaio 2004 aventi almeno un rapporto di agenzia in essere, al solo fine di incrementare il montante contributivo, è data facoltà di versare, a proprio esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo. L'entità del contributo facoltativo è liberamente determinata dall'agente, in misura pari almeno alla metà del minimale contributivo previsto per l'agente plurimandatario ([art. 7, Regolamento attività istituzionali](#)). A partire dall'11 settembre 2012 è a disposizione, nell'area riservata agli agenti, la nuova procedura web per effettuare il pagamento del contributo facoltativo ([ENASARCO comunicato 11 settembre 2012](#)).

Versamento dei contributi

I versamenti dei contributi relativi alla Fondazione devono essere effettuati e pervenire alla Fondazione entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza dei singoli trimestri ovvero 1° trimestre: entro il 20 maggio (per il 2015 il termine è anticipato al 13 maggio, vd. [ENASARCO comunicato 20 aprile 2015](#)); 2° trimestre: entro il 20 agosto; 3° trimestre: entro il 20 novembre; 4° trimestre: entro il 20 febbraio ([art. 8, Regolamento attività istituzionali](#)).

Ogni versamento trimestrale deve essere accompagnato da una specifica "distinta" trasmessa alla Fondazione per via telematica o tramite altro strumento informatico.

In ogni caso il mandante è responsabile, ex [art. 8](#), comma 4, del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente o rappresentante. La parte dei contributi a carico dell'agente è trattenuta all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi stessi.

E' ammessa la prosecuzione volontaria, nel rispetto delle disposizioni poste dagli [artt. 9 e 10 del Regolamento delle attività istituzionali](#).

Prescrizione

Per il termine di prescrizione dei contributi v. quanto esposto in materia nella nota [INPS - Versamento dei contributi](#).

Prestazioni

La Fondazione eroga le seguenti prestazioni ([art. 12, Regolamento attività istituzionali](#)):

- a) pensioni di vecchiaia ([artt. 14-18 Regolamento attività istituzionali](#));
- b) pensioni di invalidità ([artt. 19 e 21-22, Regolamento attività istituzionali](#));
- c) pensioni di inabilità ([artt. 20 e 21-22, Regolamento attività istituzionali](#));
- d) pensioni ai superstiti ([artt. 23-26, Regolamento attività istituzionali](#));
- e) rendita contributiva ([art. 16, Regolamento attività istituzionali](#)).

6. (segue) Fondo indennità risoluzione rapporto - FIRR

Il Fondo ha lo scopo di provvedere, all'atto della cessazione del rapporto di agenzia, alla corresponsione, in favore degli agenti, delle somme ivi accreditate, che costituiscono l'indennità di scioglimento del contratto di cui all'[art. 1751, cod. civ.](#) (v. sopra, par. 3).

Alla gestione del Fondo si provvede sulla base di convenzioni tra la Fondazione e le Organizzazioni sindacali dei preponenti e degli agenti che hanno sottoscritto gli accordi economici collettivi ([artt. 31 e 32, Regolamento attività istituzionali](#)).

Sono soggetti all'obbligo dell'accantonamento le stesse aziende mandanti soggette al versamento dei contributi al Fondo di previdenza integrativo comprese quelle che hanno

affidato la rappresentanza a società per azioni, in accomandita per azioni o a società a responsabilità limitata.

L'accantonamento presso il Fondo viene effettuato mediante versamento di contributi a carico esclusivo delle aziende mandanti e calcolati in misura percentuale sulle provvigioni - ivi comprese le somme erogate a titolo di rimborso o concorso spese - liquidate nell'anno solare a ciascun agente.

Determinazione dei contributi

I contributi sono commisurati all'ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso di ogni anno solare, con gli scaglionamenti previsti dalle norme contrattuali.

Versamento dei contributi

Il versamento deve essere effettuato non prima del 1° e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e deve essere accompagnato da una distinta compilata in conformità a quanto stabilito per i contributi previdenziali ([art. 31, Regolamento attività istituzionali](#)).

Il versamento dei contributi avviene esclusivamente con procedura telematica, mediante compilazione on line della distinta di versamento e addebito automatico sul c/c bancario.

Cessazione del rapporto

In caso di cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, le case mandanti sono tenute a dare comunicazione all'ENASARCO di tale evento entro un mese dalla cessazione stessa.

Ricevuta tale comunicazione la Fondazione provvede a liquidare all'agente le somme accantonate presso il FIRR.

7. Rateazione dei debiti contributivi

La Fondazione può autorizzare, tramite il Comitato Esecutivo o suoi delegati, il pagamento rateale di contributi, accantonamenti ed accessori, per la durata massima di 24 mesi, con pagamento di un anticipo del 10% dell'intera somma dovuta contestualmente all'accoglimento della domanda, o di 48 mesi, con pagamento di un anticipo del 15% ([art. 44, Regolamento attività istituzionali](#)).

Sulle somme rateizzate è applicato un interesse pari al tasso di differimento e dilazione. La domanda di rateazione costituisce riconoscimento di debito.

Nel caso di evasione contributiva si applica il beneficio della sanzione ridotta prevista dall'[articolo 34, comma 2 del Regolamento](#) (Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti), maggiorata di 2 punti, qualora la domanda di rateazione pervenga entro il termine di 60 giorni dall'accertamento della condotta sanzionata.

Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal diritto alla rateazione e la decadenza dal predetto beneficio della sanzione ridotta.

8. Vigilanza in materia di adempimenti contributivi

La vigilanza sull'applicazione del Regolamento dell'ENASARCO è esercitata dalla Fondazione o dai suoi incaricati, muniti di documento di riconoscimento.

Il preponente deve esibire alla Fondazione ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque attengano i rapporti oggetto d'indagine, nonché a fornire ogni altra notizia necessaria a dimostrare l'esattezza dei versamenti effettuati.

Gli incaricati della Fondazione hanno diritto di estrarre copia conforme dei documenti inerenti i rapporti oggetto di accertamento e redigono verbale degli accertamenti effettuati controfirmato dal preponente, il quale ha diritto di far inserire nel verbale le dichiarazioni ritenute opportune. L'eventuale di rifiuto da parte del preponente viene menzionato dall'incaricato della Fondazione nel verbale stesso, precisando le motivazioni del rifiuto ([art. 33, Regolamento attività istituzionali](#)).

I proventi delle sanzioni sono destinati al ramo previdenza a titolo di solidarietà ([art. 45, Regolamento attività istituzionali](#)).

Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti sono conferite all'Ente ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite agli Ispettori del lavoro.

9. Sanzioni

Sanzioni civili

Il mancato o ritardato pagamento - anche parziale - dei contributi comporta l'applicazione nei confronti del datore di lavoro inadempiente di sanzioni civili.

La normativa prevista dai commi 8-11 e 15-16 dell'[art. 116, della L. n. 388/2000](#) distingue una disciplina ordinaria, relativa al pagamento delle sanzioni nelle misure intere stabilite dalla legge più eventuali interessi di mora ed una disciplina speciale che comporta il pagamento delle sanzioni in misura ridotta pari al tasso legale in ragione d'anno (v. [ENASARCO delibera n. 107/2001](#) e [artt. 34 e ss., Regolamento attività istituzionali](#)).

Disciplina ordinaria

A) Evasione contributiva

I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito ovvero provvedano in misura inferiore a quella dovuta al pagamento dei contributi sono tenuti, nel caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero ovvero nel caso di mancata denuncia alla Fondazione di rapporti di agenzia o di provvigioni erogate, nel caso di accertamento effettuato dalla Fondazione stessa, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% del contributo omesso. La sanzione non può essere superiore al 60% del contributo non corrisposto.

Tale sanzione civile è ridotta mediante applicazione di un tasso pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 8 punti quando il pagamento integrale dei contributi e della sanzione pervenga alla Fondazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento (non più 30 giorni, come in precedenza). La sanzione non può essere superiore al 50% del contributo non corrisposto.

Nel caso di riconoscimento del debito accertato dalla Fondazione, mediante dichiarazione verbalizzata dall'incaricato del servizio ispettivo, sono applicate le riduzioni di 5 punti percentuali nel caso di applicazione della sanzione intera e di 1 punto nel caso di applicazione della sanzione ridotta ([art. 34, Regolamento attività istituzionali](#)).

La normativa prevede sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso da parte delle ditte preponenti, a condizione che il pagamento dei contributi dovuti avvenga entro dodici mesi dal termine stabilito ([art. 35, Regolamento attività istituzionali](#)).

B) Omissione contributiva

I preponenti che non provvedano entro il termine stabilito al pagamento dei contributi ovvero vi provvedano in misura inferiore a quella dovuta sono tenuti al pagamento di una sanzione, in ragione d'anno, pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie. La sanzione non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza prevista ([art. 36, Regolamento attività istituzionali](#)).

Disciplina speciale

Ai sensi dell'[art. 116, commi 15 e 16 della L. n. 388/2000](#) e dell'[art. 38, Regolamento attività istituzionali](#) - fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali - le sanzioni sono ridotte in misura pari al tasso legale in ragione d'anno nei seguenti casi:

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa, in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;

- mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'[articolo 124, primo comma, del codice penale](#), all'autorità giudiziaria;

- aziende in crisi e in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.

Impedimento allo svolgimento delle funzioni di vigilanza

Il preponente o i suoi rappresentanti che impediscano agli incaricati del servizio ispettivo lo svolgimento dell'attività di accertamento o che si rifiutino di fornire dati o documenti necessari ai fini dell'applicazione del Regolamento delle attività istituzionali sono tenuti al pagamento di una sanzione da euro 250,00 a euro 2.500,00, ancorché il fatto costituisca reato. La medesima sanzione si applica nell'ipotesi di omissione o rifiuto a fornire dati o documenti richiesti dalla Fondazione ([art. 39, Regolamento attività istituzionali](#)).

Omessa iscrizione o comunicazione della cessazione

Il preponente che non provveda all'iscrizione dell'agente o del rapporto di agenzia ovvero non provveda alla comunicazione della cessazione del rapporto, nel rispetto dei termini e modalità prescritte dal Regolamento, è tenuto al pagamento di una sanzione di euro 250,00 per ciascun agente ([art. 40, Regolamento attività istituzionali](#)).

Omesso invio della distinta

Il preponente che non provveda all'invio della distinta è tenuto al pagamento di una sanzione di euro 250,00 per ciascun agente, aumentabile fino al triplo in caso di recidiva ([art. 41, Regolamento attività istituzionali](#)).

Omessa comunicazione delle provvigioni

Il preponente che non comunichi le provvigioni liquidate all'agente o le comunichi in misura inferiore è tenuto al versamento di una sanzione pari ad euro 250,00 per ogni agente cui si riferisca l'inadempienza ([art. 42, Regolamento attività istituzionali](#)).

Evasione contributiva a seguito della comunicazione di dati errati o incompleti

Il preponente che fornisca dati errati o incompleti che comportino evasione contributiva è tenuto a versare una sanzione pari ad euro 25,00 per ogni agente cui si riferisca l'inadempienza, ancorché il fatto costituisca reato ([art. 43, Regolamento attività istituzionali](#)).

Sanzioni amministrative

L'[art. 116, comma 12, L. n. 388/2000](#) ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a:

- violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi, ai sensi dell'[art. 35, commi secondo e terzo, della L. n. 689/1981](#);

- violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.